



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
USMAF-SASN VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO A.A.

Dorsoduro, 1416 – 30123 VENEZIA
Tel. 041/5102377 Fax. 041/5102866


pec: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it

Spett. li PREFETTURE Veneto/Friuli

OMCeO Veneto/Friuli

AdSP VE - TS

S.A.VE.



OGGETTO: BANDO DI CONCORSO REGIONALE PER DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della Salute è pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 32 posti di dirigente sanitario medico a tempo determinato per le esigenze degli uffici periferici USMAF – SASN https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_7_1.jsp?lingua=italiano&id=293 con scadenza 29 luglio.

Trattandosi di bando a valenza regionale, si chiede, se possibile, di darne ampia diffusione, anche attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi e/o siti istituzionali.

Si ringrazia per la collaborazione.

Data del protocollo

IL DIRETTORE

*(f.to Dr. Vincenzo Severino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 32 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 808)

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante "*Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il "*Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 riguardante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* che prevede all'articolo 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 2 settembre 2010, n. 12 relativa a procedure concorsuali e informatizzazione;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* e, in particolare, l'articolo 8, in base al quale le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali sono inviate esclusivamente per via telematica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al fg. N. 866 con il quale, in attuazione dell'articolo 23 *quinquies*, comma 1, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante il *"Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272"*;

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*;

VISTO il previgente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente Area I e, in particolare, la Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018 e, in particolare, il Titolo V disposizioni speciali per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 - che costituisce norma non derogata da leggi di carattere generale intervenute successivamente - contenente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, il quale all'articolo 2, comma 1, tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata;

VISTO l'articolo 2, comma 1, di detto d.l. n. 18/2020 il quale prevede, inoltre, che al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso;

VISTO, altresì, il comma 1 bis dell'articolo 2 del citato d.l. n. 18/2020 il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio;

VISTO il decreto ministeriale del 30 aprile 2021 di assegnazione di n. 40 unità di dirigenti sanitari medici a tempo determinato che, ai sensi del comma 1 bis, dell'articolo 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, definisce la ripartizione e assegnazione delle unità di personale, individuate dal comma 1 del medesimo articolo 2 del d.l. n. 18/2020, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio;

TENUTO CONTO che il Ministero della salute, in attuazione di quanto stabilito dal sopra citato d.l. n. 18/2020, ha utilizzato le proprie graduatorie del concorso per dirigente sanitario medico con specializzazione nella disciplina "igiene, epidemiologia e sanità pubblica" ed ha, altresì, verificato la possibilità di utilizzo di graduatorie vigenti presso altre pubbliche amministrazioni;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di coprire il fabbisogno di personale residuo presso le sedi periferiche maggiormente coinvolte nelle attività di controllo igienico-sanitario e di profilassi al fine di evitare il determinarsi di difficoltà e disfunzioni nell'attività degli uffici periferici del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale del 28 febbraio 2020, con il quale è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute per il triennio 2019 – 2021;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, con il quale è stato adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute per il triennio 2021 – 2023;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 sul documento recante la rideterminazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019 – 2020 con il quale sono state definite le scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza Covid-19 e per i possibili scenari futuri;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, vi rientrano le seguenti specializzazioni previste dal citato Accordo: malattie dell'apparato cardiovascolare - malattie dell'apparato respiratorio - malattie infettive e tropicali - medicina di emergenza e urgenza - medicina interna - microbiologia e virologia - patologia clinica e biochimica clinica - igiene e medicina preventiva - ematologia - geriatria;

TENUTO CONTO delle attività e delle competenze degli uffici periferici del Ministero della salute, si ritiene, inoltre, di poter includere le specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica - medicina legale - medicina del lavoro;

RITENUTO di nominare la commissione esaminatrice in applicazione del citato D.P.R. n. 272/2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, qualora si rendesse necessario, le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l'utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato d.l. n. 34/2020, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

CONSIDERATO, altresì, che la commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e, in particolare, l'articolo 1 contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica n. 7293 del 3 febbraio 2021;

VISTO il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del 15 aprile 2021;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove concorsuali, al cui rispetto saranno tenuti tutti i candidati

DECRETA

Articolo 1 (Posti a concorso)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, su base regionale, di complessivi n. 32 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie), a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero della salute nelle seguenti discipline: malattie dell'apparato cardiovascolare - malattie dell'apparato respiratorio - malattie infettive e tropicali - medicina di emergenza e urgenza - medicina interna - microbiologia e virologia - patologia clinica e biochimica clinica - igiene e medicina preventiva - ematologia - geriatria - igiene, epidemiologia e sanità pubblica - medicina legale - medicina del lavoro.

I candidati possono concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti in una sola delle seguenti regioni:

- Calabria: n. 2 posti;
- Campania: n. 2 posti;
- Emilia Romagna: n. 2 posti;
- Friuli Venezia Giulia: n. 2 posti;
- Lazio: n. 2 posti;
- Liguria: n. 5 posti;
- Lombardia: n. 3 posti;
- Piemonte: n. 1 posti;
- Puglia: n. 3 posti;
- Sardegna: n. 1 posti;

- Sicilia: n. 5 posti;
- Toscana: n. 2 posti;
- Veneto: n. 2 posti.

I vincitori saranno assegnati, secondo l'ordine delle graduatorie regionali, presso gli uffici disponibili in relazione alle esigenze di servizio esistenti nelle regioni sopra indicate al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.

Articolo 2 (Requisiti generali e specifici di ammissione)

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda:

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. n. 165 del 2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione, ai fini dell'assunzione, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente);
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
- f) conoscenza della lingua inglese;
- g) conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

REQUISITI SPECIFICI:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica in medicina e chirurgia (46/S), oppure laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41);

b) diploma di specializzazione in una delle seguenti discipline: malattie dell'apparato cardiovascolare - malattie dell'apparato respiratorio - malattie infettive e tropicali - medicina di emergenza e urgenza - medicina interna - microbiologia e virologia - patologia clinica e biochimica clinica - igiene e medicina preventiva - ematologia - geriatria - igiene, epidemiologia e sanità pubblica - medicina legale - medicina del lavoro, ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia.

I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico.

A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi

del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.

La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

Articolo 3 (Diritto di segreteria)

Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a **Euro 10,00 (dieci/00)**, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute".

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (Succursale 348) codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale del versamento "*Codice concorso 808 - Dirigente sanitario medico a tempo determinato*".

Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 4 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami»*, utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione "Concorsi" del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo le indicazioni ivi specificate.

L'accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed attivo.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l'accesso alla procedura di compilazione e l'invio della domanda.

Prima dell'invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione.

Il sistema invia al candidato la conferma del corretto inserimento della candidatura.

La candidatura sarà comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine di validità utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato.

Successivamente alla scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione il candidato, accedendo alla propria area riservata, dovrà stampare una copia della domanda di partecipazione e presentarla il giorno della prova orale, all'atto dell'identificazione, per sottoscriverla sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 al fine di confermare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda inviata mediante la piattaforma informatica.

Il candidato dovrà essere munito di uno dei documenti previsti dall'articolo 35 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sarà ammesso a sostenere la prova.

Articolo 5 (Contenuto della domanda)

Nella domanda di partecipazione e tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) la regione prescelta tra quelle indicate all'articolo 1;
- c) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di essere familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) il godimento dei diritti civili e politici;
- g) l'idoneità fisica all'impiego;
- h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.);
- i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
- l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
- m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di ammissione, con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
- n) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi (con indicazione della data e degli

estremi dell'iscrizione);

o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;

q) di accettare tutto quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

r) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando.

La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto r), con l'indicazione del CODICE CONCORSO 808, dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata **dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.**

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

s) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

t) di conoscere la lingua inglese;

u) di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 6

(Documentazione da allegare alla domanda)

Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

a) copia di un valido documento di riconoscimento;

b) ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 concernente i titoli valutabili ai sensi del D.P.C.M. n. 78/2018 e, in particolare, titoli di studio universitari e altri titoli (titolarità di insegnamenti e attività di docenza), abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, nonché pubblicazioni scientifiche; con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, indicare: tipologia della pubblicazione/produzione scientifica; titolo della pubblicazione/produzione scientifica; codice ISBN/ISSN; numero pagine; data. I candidati, nel limite massimo di 50 MB, dovranno caricare i singoli file in una cartella compressa (.zip). Qualora si tratti di contributi all'interno di libri o riviste scientifiche, i candidati dovranno caricare solo l'estratto, nonché la copertina e l'indice del libro o della pubblicazione.

Sono valutate solo ed esclusivamente le pubblicazioni scientifiche indicate dai candidati nel relativo allegato e correttamente caricate.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7
(Commissione esaminatrice)

Con provvedimento del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio sarà nominata la commissione esaminatrice composta da 3 esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Il presidente e i componenti della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero della salute appartenente alla terza area funzionale.

Per le eventuali assenze temporanee o impedimenti dei componenti della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente da effettuarsi contestualmente alla costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Per la prova orale, alla commissione potranno essere aggregati componenti aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e/o nell'informatica.

La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione da formalizzare nei relativi verbali.

La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 8
(Valutazione dei titoli)

Ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 costituiscono categorie di titoli valutabili:

- titoli di studio universitari e altri titoli;
- abilitazioni professionali;
- titoli di carriera e di servizio;
- pubblicazioni scientifiche.

La commissione esaminatrice di cui all'articolo 7 dispone, complessivamente, di 320 punti così ripartiti:

- 120 punti per i titoli;
- 200 punti per l'esame orale.

I punteggi per la valutazione dei titoli sono attribuiti, ai sensi del D.P.C.M. n. 78/2018, come di seguito specificato:

- titoli di studio universitari e altri titoli: fino a 41 punti (titoli di studi universitari) e fino a 9 punti per altri titoli (titolarità di insegnamenti e attività di docenza);

- abilitazioni professionali: fino a 12 punti;
- titoli di carriera e di servizio: fino a 50 punti;
- pubblicazioni scientifiche: fino a 8 punti.

I titoli sono valutabili solo se non già utilizzati per l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e h) del D.P.C.M. n. 78/2018.

La commissione effettuerà la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, secondo il D.P.C.M. n. 78/2018.

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli verrà comunicato ad ogni candidato prima dell'inizio dell'esame orale.

Articolo 9 (Calendario)

I candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'esame orale con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana *4^a serie speciale "Concorsi ed esami"* e sul sito istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa.

Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere l'esame orale senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere l'esame orale nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati e potrà essere previsto l'espletamento della prova a distanza.

Articolo 10 (Esame orale)

L'esame orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie: medicina interna; malattie infettive e tropicali; microbiologia e virologia; igiene; elementi di medicina legale e medicina del lavoro; Regolamento sanitario internazionale e profilassi internazionale; competenze e organizzazione del Ministero della salute, con particolare riferimento agli USMAF - SASN; organizzazione, compiti e funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'*European Medicines Agency* (EMA); struttura e funzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; normativa europea per i dispositivi medici. Nel corso dell'esame orale sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Il superamento dell'esame orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 140/200.

Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione a tempo determinato è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie sopra indicate.

Articolo 11

(Titoli di preferenza, graduatorie regionali, graduatoria unica nazionale)

La commissione esaminatrice, al termine dell'esame orale, formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e con l'indicazione della regione prescelta.

La votazione finale conseguita da ciascun candidato è ottenuta sommando il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio riportato nell'esame orale.

Il candidato che intende far valere i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto l'esame orale con esito positivo.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di preferenza, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti dai candidati, formula le graduatorie regionali e la graduatoria unica nazionale.

Tali graduatorie sono approvate con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

Le stesse graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Da tale data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. Della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I posti che si rendano disponibili in ciascuna regione, a qualunque titolo, saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine della relativa graduatoria, entro i termini di validità della graduatoria stessa.

Nel caso in cui non sia possibile coprire i posti messi a concorso e quelli che si rendano successivamente disponibili, in una o più regioni, per mancanza di aspiranti o di vincitori o nell'ipotesi di esaurimento di una o più graduatorie regionali, questi posti saranno conferiti ai candidati utilmente collocati secondo l'ordine della graduatoria unica nazionale.

Articolo 12

(Adempimenti dei vincitori)

I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine che sarà ivi indicato.

I vincitori del concorso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova. I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministero della salute, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro.

Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva assunzione in servizio a tempo determinato.

Con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, è implicita l'accettazione, senza riserva di tutte le norme e, in particolare, di quelle previste nei vigenti contratti collettivi

nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dell'Area I, citati in premessa.

Articolo 13 (Informativa dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal Ministero della salute e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto d'impiego.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso.

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonché, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003, all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

Articolo 14 (Accesso agli atti del concorso)

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Articolo 15
(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" e di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.

Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it sezione "Concorsi".

Articolo 16
(Disposizioni transitorie e finali)

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare, sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.

Roma, 25 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. *Giuseppe CELOTTO*